



# Città di Paderno Dugnano

Provincia di Milano

settore GESTIONE DEL TERRITORIO

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

---

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### Regolamento Attuativo

**Integrazione all'art. 52 Capo X - Disposizioni transitorie e finali a seguito**

**Variante parziale del P.R.G. per introduzione di un nuovo comparto di trasformazione urbana in sostituzione della vigente destinazione produttiva**

**Redatto ai sensi di:** D.P.C.M. 1 marzo 1991, L. 26 ottobre 1995 n° 447, L. R. 10 agosto 2001 n° 13, D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776

**Adottato con la deliberazione di C.C. n. 24 del 25/03/2004**

Integrato a seguito dell'emanazione del D.M. del 19.3.04 e del D.P.R. 142/2004 in materia di contenimento e prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli ed a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni

**Approvato con la deliberazione di C.C. n. 119 del 29.11.04**

**Pubblicazione su BURL n.        del**

**Il Sindaco: Gianfranco Massetti**

**L'assessore all'ambiente: Giorgio Grassi**

**Il dirigente del settore gestione del territorio: Arch. Franca Rossetti**

**Il tecnico competente: Arch. Carlo Luigi Gerosa (D.P.G.R. del 25 gennaio 2000 n. 1468)**

**novembre 2004**

## INDICE

<b>PREMESSA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<i>Art. 1 – Applicabilità del Regolamento Attuativo .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 - Forme di inquinamento acustico .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Esclusioni e deroghe .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Definizioni tecniche.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Misurazioni e controlli.....</i>	<i>6</i>
<b>CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI .....</b>	<b>6</b>
<i>Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Valori limite di emissione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 – Valori limiti di attenzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.11 – Valori limite di qualità.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.12 - Limite differenziale.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria.....</i>	<i>9</i>
<b>CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE .....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza. ....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 – Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza.....</i>	<i>11</i>
<b>CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....</b>	<b>11</b>
<i>Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 24 - approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale .....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI.....</b>	<b>13</b>
<i>Art. 25 - Norme generali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento .....</i>	<i>14</i>

<b>CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>14</b>
<i>Art. 30 – Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima di impatto acustico .....</i>	14
<i>Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive .....</i>	15
<i>Art. 32 – Agibilità degli edifici .....</i>	15
<i>Art. 33 – D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nella fasce di pertinenza della linea ferroviaria.....</i>	16
<i>Art. 34 - Pianificazione urbanistica.....</i>	16
<b>CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>16</b>
<i>Art. 35 - Limiti di accettabilità .....</i>	17
<i>Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare .....</i>	17
<i>Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto.....</i>	17
<i>Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi .....</i>	18
<i>Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse .....</i>	18
<i>Art. 40 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale.....</i>	19
<b>CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE .....</b>	<b>19</b>
<i>Art. 41 – Definizione attività temporanee .....</i>	19
<i>Art. 42- Attività soggette.....</i>	19
<i>Art. 43 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.....</i>	20
<i>Art. 44 – Autorizzazione in deroga - Richiesta.....</i>	22
<i>Art. 45 - Autorizzazione - Rilascio.....</i>	23
<b>CAPO IX - SANZIONI.....</b>	<b>23</b>
<i>Art. 46 - Ordinanze contingibili e urgenti.....</i>	23
<i>Art. 47 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale.....</i>	23
<i>Art. 48 - Schiamazzi e rumori molesti .....</i>	23
<i>Art. 49 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati.....</i>	23
<i>Art. 50 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche .....</i>	24
<i>Art. 51 – Norme particolari in caso di recidività.....</i>	24
<b>CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>24</b>
<i>Art. 52 - Procedimenti e attività in corso .....</i>	24
<i>Art. 53 - Entrata in vigore .....</i>	24
<i>Art. 54- Aggiornamento del Regolamento Attuativo.....</i>	24
<b>ALLEGATO A: DEFINIZIONI.....</b>	<b>25</b>
a) Rumore.....	25
b) Inquinamento acustico .....	25
c) Ambiente abitativo.....	25
d) Sorgenti sonore fisse .....	25

e) Sorgenti sonore mobili .....	25
f) Sorgente sonora specifica.....	25
i) Valori limite di immissione .....	26
j) Valori limite di emissione.....	26
k) Valori di attenzione.....	26
l) Valori di qualità.....	26
m) Livello di pressione sonora .....	26
n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» .....	26
o) Livello differenziale di rumore .....	26
p) Livello di rumore ambientale - La.....	26
q) Livello di rumore residuo - Lr .....	26
r) Rumore con componenti impulsive.....	27
s) Tempo di riferimento - Tr.....	27
t) Rumore con componenti tonali .....	27
u) Tempo di osservazione - To .....	27
v) Tempo di misura - Tm .....	27
z) Presenza di rumore a tempo parziale .....	27
<b>ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE.....</b>	<b>28</b>
a) Strumentazione di misura .....	28
b) Generalità per l'esecuzione delle misure.....	28
c) Misure all'interno di ambienti abitativi .....	28
d) Misure in esterno.....	28
e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento.....	29
f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo .....	29
g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore .....	29
h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza .....	29
i) Presentazione dei risultati .....	29
<b>ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....</b>	<b>31</b>

## **PREMESSA – FINALITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO**

In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 la Città di Paderno Dugnano si dota del presente Regolamento Attuativo della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, aventi le seguenti finalità:

a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n° 447, dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001 e secondo i criteri tecnici di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 nella seduta del 2 luglio 2002, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

b) attuare i contenuti della classificazione acustica del territorio comunale in tutte le sue articolazioni, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, e le attività rumorose temporanee, al fine di contenerne la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti, e secondo il principio che *"chi inquina paga"*.

c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, anche in attuazione e di concerto con le finalità del Piano Generale Urbano del Traffico<sup>1</sup>, nonché dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Applicabilità del Regolamento Attuativo**

Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo, tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale.

Queste norme prevalgono sulle altre norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

### **Art. 2 - Validità delle Regolamento Attuativo**

1. L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento Attuativo è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Città di Paderno Dugnano. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

### **Art. 3 - Forme di inquinamento acustico**

1. Per i fini di cui alle presenti norme, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti presso cui ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto, a cui fanno riferimento i limiti di legge di accettabilità stabiliti per la tutela della salute e quiete pubblica;

b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi, quali le attività produttive, domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza. Trattasi di tutti quei casi non precisamente normati che si riferiscono ai rapporti con i proprietari di fondi vicini e che richiedono l'accertamento caso per caso della liceità o illiceità delle immissioni.

---

<sup>1</sup> approvato con Delibera di C.C. n. 78 del 29 settembre 2003

#### **Art. 4 – Esclusioni e deroghe**

Sono escluse, qualora siano presenti nel territorio comunale, le aree e le attività aeroportuali, nonché le aree e le attività ferroviarie (Ferrovie Nord Milano), da assoggettarsi a specifica e distinta disciplina, ed eventi sonori di carattere straordinario quali ambulanze, sirene dei mezzi di pronto intervento e simili.

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento Attuativo, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

2 Sono comunque soggette al rispetto dei limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo le immissioni e emissioni sonore provenienti da manifestazioni diverse da quelle di cui al periodo precedente, nonché tutte le emissioni ed immissioni, comprese quelle relative a funzioni religiose, derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane.

#### **Art. 5 - Definizioni tecniche**

1. Per le definizioni tecniche utilizzate nella redazione del presente Regolamento Attuativo, (allegato A), si è fatto preciso riferimento a quelle specificate nella legge 26 Ottobre 1995, n. 447, dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998.

2. Alle stesse viene fatto riferimento per l'interpretazione delle rilevazioni fonometriche, del presente Regolamento Attuativo di attuazione, delle valutazioni di impatto acustico presentate al Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi e dei provvedimenti dallo stesso emessi.

#### **Art. 6 - Misurazioni e controlli**

1. Nell'allegato B del presente Regolamento Attuativo sono stabiliti in conformità a quanto dispone il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego.
- b) le modalità per la misurazione del rumore.
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.

2. Le attività di controllo e di rilevazione dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio sono di competenza del Comune, che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA, nell'osservanza di quanto stabilito nell'allegato di cui al precedente comma. E' facoltà del Comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, del supporto tecnico di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447. Nelle operazioni di controllo tali tecnici qualificati sono supportati da soggetti designati dall'Amministrazione Comunale e/o dagli organi tecnico-sanitari della Città di Paderno Dugnano.

L'ARPA può autonomamente e indipendentemente dall'Amministrazione Comunale, promuovere monitoraggi di controllo sul territorio comunale. Da parte del Comune e dell'ARPA possono essere altresì consentiti e validati i rilievi e /o monitoraggi acustici effettuati da parte di terzi tecnici competenti in acustica.

## **CAPO II - DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

#### **Art.7 - Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche**

1. La classificazione acustica del territorio comunale prevede la suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa), ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 e dei criteri tecnici di dettaglio, per la redazione delle classificazioni acustiche, pubblicati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 nella seduta del 2 luglio 2002.

2. La delimitazione delle zone avviene basandosi:

- sulle destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano Regolatore Generale;
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;

- sulle caratteristiche abitative delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

3. I valori massimi di immissione e di emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo, e corrispondono alle tabelle C e B allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

4. Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione acustica vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.

5. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di cui al secondo comma del presente articolo, è soggetta a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo dell'Organo Comunale Competente, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse, nell'ambito di quelle stabilite dal capo III del presente Regolamento.

Vengono adottate varianti alla zonizzazione acustica anche nei casi di cui all'articolo 26 comma 2 del presente Regolamento.

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e dei relativi regolamenti attuativi seguono il procedimento amministrativo di cui all'art. 3, comma 5, della Legge Regionale n. 13/01.

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 13/00, nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PRG, di sue varianti o di Piani Attuativi dello stesso, ne verifica la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

#### **Art. 8 – Valori limite assoluti di immissione**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di immissione, massimi in assoluto ammissibili, relativi ai periodi diurno e notturno:

**Tabella 1: Valori limite di immissione**

<b>CLASSE</b>	<b>LIMITE DIURNO</b>	<b>LIMITE NOTTURNO</b>
Classe I	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

2. I limiti di cui al punto precedente possono essere superati da attività temporanee, previa autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate al capo VIII del presente Regolamento Attuativo.

#### **Art. 9 – Valori limite di emissione**

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di emissione, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

**Tabella 2: Valori limite di emissione**

<b>CLASSE</b>	<b>LIMITE DIURNO</b>	<b>LIMITE NOTTURNO</b>
Classe I	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI	65 dB(A)	65 dB(A)

### Art. 10 – Valori limiti di attenzione

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
  - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C di cui al Decreto citato, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
  - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al decreto citato, il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
3. I valori di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

### Art.11 – Valori limite di qualità

1. In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili:

**Tabella 3: Valori limite di qualità**

CLASSE	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
Classe I	47 dB(A)	37 dB(A)
Classe II	52 dB(A)	42 dB(A)
Classe III	57 dB(A)	47 dB(A)
Classe IV	62 dB(A)	52 dB(A)
Classe V	67 dB(A)	57 dB(A)
Classe VI	70 dB(A)	70 dB(A)

### Art.12 - Limite differenziale

1. Per tutte le classi acustiche di cui all'articolo 7, ad eccezione della classe VI<sup>a</sup>, con le modalità prescritte dal Decreto Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
  - 5 dB(A) durante il periodo diurno
  - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui all'allegato B del presente Regolamento Attuativo.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dall'allegato B del presente Regolamento Attuativo, il criterio del limite differenziale non si applica:
  - nei casi previsti dall'articolo 26 del presente Regolamento Attuativo;
  - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.



**Art.13 – Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria**

1. Per le fasce di pertinenza della linea ferroviaria (Ferrovie Nord Milano), così come definite dall'articolo 21 delle N.T.A, si applicano i limiti acustici riportati nella seguente tabella:

**Tabella 4: Limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria**

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata in accordo con l'allegato C al D.M. 16 marzo 1998.

2. I limiti acustici di cui al comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente al contributo derivante dal rumore dell'infrastruttura ferroviaria.

3. Devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura, all'interno della fascia di pertinenza di cui al comma 1:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d. della legge regionale n. 13/2001, non possono essere comprese in classe I le aree che si trovano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

## CAPO III - DEFINIZIONI DELLE ZONE TERRITORIALI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

**Art. 14 - Definizione delle zone territoriali di Classe I**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe I vengono denominate «Aree particolarmente protette», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 40 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 45 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 35 dB(A)

All'interno delle zone di classe I vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base ed essenziale per la loro utilizzazione, in base agli indirizzi dati dalla Legge, quali le aree particolarmente protette come le aree ospedaliere, scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici.

**Art. 15 - Definizione delle zone territoriali di Classe II**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe II vengono denominate «Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale». e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 45 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 50 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 40 dB(A)

All'interno delle zone di Classe II vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le strade comunali di quartiere e destinate a collegare tra loro i quartieri;
- le strade comunali che permettono l'accesso alle vie di grande comunicazione, ad eccezione di tratti immediatamente adiacenti a queste ultime in quanto facenti parte di zone filari;
- le aree classificate dal P.R.G. come destinate alla residenza, qualora presentino limitati insediamenti commerciali e assenza di insediamenti industriali;
- Aree non edificate per le quali non si riscontrano livelli di rumore particolarmente intensi ed elevati e per le quali si ritiene opportuno mantenere un clima acustico di quiete.

### **Art. 16 - Definizione delle zone territoriali di Classe III**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe III vengono denominate «Aree di tipo misto», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 50 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 55 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 45 dB(A)

All'interno delle zone di classe III vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento;
- le strade provinciali con traffico poco intenso e le loro eventuali fasce di rispetto;
- le aree con media densità di popolazione e con presenza di uffici e attività commerciali;
- le aree con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree alberghiere
- le aree adibite all'esercizio di sport che non producono fonti di rumore (campi di calcio, campi da tennis, ecc.).

### **Art. 17 - Definizione delle zone territoriali di Classe IV**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe IV vengono denominate «Aree di intensa attività umana», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 55 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 60 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 50 dB(A)

All'interno delle zone di classe IV vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

2. Rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare;
- le strade situate in prossimità delle aree industriali ecc.;
- le aree con alta densità di popolazione;
- le aree con elevata presenza di attività commerciali (ipermercati, supermercati, discount, magazzini all'ingrosso, centri commerciali,
- impianti distributori di carburanti e autolavaggio<sup>2</sup>;
- le aree con presenza di attività artigianali<sup>3</sup>;
- le aree con presenza di attività industriali<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> Se inseriti in ambito urbano e/o extraurbano, tali impianti si adeguano alla classe acustica propria di tale ambito.

<sup>3</sup> Sono da intendersi come aree con presenza di attività artigianali e con presenza di piccole attività industriali, zone in cui gli insediamenti produttivi risultino essere in numero apprezzabile, e non inseriti in un contesto residenziale.

<sup>4</sup> Idem come alla nota 1

- le aree in prossimità delle strade di grande comunicazione.

### **Art. 18 - Definizione delle zone territoriali di Classe V**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe V vengono denominate «Aree prevalentemente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 65 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 60 dB(A)

All'interno delle zone di classe V vige il criterio del limite differenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento Attuativo.

### **Art. 19 - Definizione delle zone territoriali di Classe VI**

1. Le aree del territorio comunale di Paderno Dugnano classificate in classe VI vengono denominate «Aree esclusivamente industriali», e assumono i seguenti limiti di zona, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.

- Limite di immissione diurno: 70 dB(A)
- Limite di immissione notturno: 70 dB(A)
- Limite di emissione diurno: 65 dB(A)
- Limite di emissione notturno: 65 dB(A)

2. All'interno delle zone di classe VI non vige il criterio del limite differenziale. Per riferimenti specifici vedere il successivo art. 26 relativo agli impianti a ciclo continuo.

### **Art. 20 – Classificazione delle strade e delle relative fasce di pertinenza.**

1. In attesa dell'emanazione del decreto attuativo della legge 447/95 relativo alla classificazione acustica delle strade e delle relative fasce di pertinenza, si provvede secondo le indicazioni della D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776, e considerando il traffico reale, indipendentemente dalla classificazione della strada stessa<sup>5</sup>. Ai fini della determinazione della gerarchia delle strade del Comune di Paderno Dugnano, si è fatto preciso riferimento alla classificazione delle strade adottata dal Piano Generale Urbano del Traffico approvato dalla A.C. con Delibera di C.C. n. 78 del 29 settembre 2003.

### **Art. 21 – Classificazione della linea ferroviaria e delle relative fasce di pertinenza**

1. La linea di metropolitana, viene classificata in Classe IV, con applicazione dei relativi limiti.

2. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario
- Fascia B: ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A

3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2 si applicano i limiti di cui all'articolo 13, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno della fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

4. Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore, diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie, sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

## **CAPO IV - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

---

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.1. "Infrastrutture stradali", della D.G.R. sopra citata.

### **Art. 22 - Redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale.**

1. La Città di Paderno Dugnano provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge, nonché a i sensi dell'art. 11 della L R 13/01: "*Piani di Risanamento Comunali*".

2. I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:

a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportati all'articolo 10 del presente Regolamento Attuativo. (citare i casi in cui deve essere redatto il Piano – Impresa, ecc)

b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica lo scostamento per più di cinque decibel.

3. Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento Attuativo, e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

4. La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso. Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

### **Art. 23 - Contenuto dei piani di risanamento acustico comunale**

1. Il piano di risanamento acustico comunale (art. 7, L. 447/95), oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95, art. 3, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11 della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

### **art. 24 - Approvazione ed attuazione del piano di risanamento acustico comunale**

1. Il progetto del piano di risanamento acustico viene adottato dall'A. C. con propria deliberazione entro 30 mesi a far data dall'emanazione della D.G.R. 9776/2003.

2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è ne obbligatorio ne vincolante.

3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.

4. Il piano viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione di tale deliberazione.

## CAPO V - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI

### Art. 25 - Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni delle vigenti leggi sanitarie relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e insediamenti artigianali, previa verifica del superamento dei limiti per le aree inserite nelle classi acustiche I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (come ad esempio compressori, impianti di aspirazione, impianti di depurazione delle acque con turbine e/o soffianti, impianti refrigeranti etc.), oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione per la valutazione revisionale del clima acustico deve obbligatoriamente essere redatta a firma di un tecnico competente in acustica. Non sono previste le forme di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 13/01.

### Art. 26 - Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III del presente Regolamento Attuativo, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo.
2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione del presente Regolamento Attuativo, vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso i cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VI<sup>6</sup>.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia di cui all'articolo 30 del presente Regolamento Attuativo e del nulla osta inizio attività.  
Ai fini dell'applicazione del decreto citato, si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:
  - a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  - b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

### Art. 27 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'articolo 8 e 9 del presente Regolamento Attuativo.

---

<sup>6</sup> Per la definizione delle criterio differenziale, rumore ambientale e rumore residuo, si rimanda all'allegato A "Definizioni"

2. Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte dell'A.C., secondo le modalità di cui alla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906, i cui contenuti sono richiamati dall'art. 28 del presente Regolamento Attuativo.

### **Art. 28 - Modalità di presentazione dei piani di risanamento acustico d'impresa**

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico di impresa sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906; in particolare dovranno essere dettagliati:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
- la tipologia di attività;
- la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale;

2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici in scala opportuna così come previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

### **Art. 29 - Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento**

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.

2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale, corredata da collaudo acustico verificato e certificato da parte dell'Ente competente in materia.

## **CAPO VI - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **Art. 30 – Previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima di impatto acustico**

1. Le disposizioni che seguono sono applicate per tutti i nuovi o rinnovati insediamenti ricompresi nelle zone urbanistiche indicate dall'art. 18 delle NTA del PRG, oltre che per gli immobili in cui si ampliano, potenziano o riconvertono attività esistenti oppure si insediano nuove attività lavorative, commerciali o comprendenti attività aggregative quali palestre, centri ricreativi, d'intrattenimento, esercizi pubblici collocati in ambiti residenziali.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della l.r. n. 13/2001, deve consentire:

- a. per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e delle attività;
- b. per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e di asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 2.

3. *In base al regolamento approvato il 19.3.04 dal Consiglio dei Ministri per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dei veicoli, tutte le definizioni ivi espresse sono esplicitamente richiamate e, in particolare, il concetto di prossimità è così definito: per le autostrade e le strade extraurbane principali esistenti e di nuova realizzazione la fascia entro cui vi è l'obbligo di redigere lo Studio di Impatto acustico è stabilita in 250 metri, mentre per le strade urbane di scorrimento la fascia è stabilita in 100 metri. Per le strade cittadine l'obbligo si configura per interventi all'interno di una fascia di 30 metri, anche nel caso di demolizioni e nuove costruzioni, nonché interventi di ristrutturazioni edilizie.*

4. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli privati e pubblici esercizi possono essere fornite, per la descrizione della situazione acustica preesistente alla realizzazione dell'opera o attività, solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo.

5. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- la programmazione, l'esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche;
- la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratterizzazioni acustiche degli edifici e dei materiali impiegati;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli previsionali;

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dalla regione ai sensi della Legge 447/1995, articolo 2, commi 6 e 7.

6. Sono fatti salvi modalità e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

I contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opera, impianto, attività sono riportati nella DGR Lombardia n° VII/8313 seduta del 08/03/02 "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

### **Art. 31- Certificato di agibilità e nulla osta attività produttive**

1. **Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici e del nulla osta all'esercizio delle attività produttive degli impianti di cui al precedente articolo può avvenire soltanto dopo la verifica della conformità delle opere alle disposizioni del presente Regolamento e della legislazione in materia di inquinamento acustico, ed al progetto e relazione di previsione di impatto acustico.**

2. E' facoltà del Dirigente o del Responsabile del Servizio preposto richiedere, al fine del rilascio del certificato di agibilità, una rilevazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, in conformità con quanto dichiarato nella relazione di valutazione di impatto acustico, certificata dall'ARPA.

### **Art. 32 – Agibilità degli edifici**

1. **Per gli edifici riferiti alle attività di cui al 1 comma dell'art. 30 e per tutti gli edifici realizzati ex novo o soggetti ad una profonda ristrutturazione edilizia, le cui opere edilizie sono state approvate dopo l'entrata in vigore del DPCM 5.12.97 che ha richiesto la verifica dei requisiti acustici passivi, il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:**

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;

- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

2. Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale del rispetto dei valori limite attestanti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

### **Art. 33 – D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) e permesso a costruire nella fasce di pertinenza della linea ferroviaria**

1. La documentazione relativa a nuovi interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria,(art. 21) deve contenere la documentazione di cui all'articolo 30 del presente Regolamento.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 sono a carico del Concessionario della edificazione autorizzata all'interno delle fasce di pertinenza ferroviaria.

### **Art. 34 - Pianificazione urbanistica**

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

2. Ad ogni adozione di Piano Regolatore Generale o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2003 n° 7/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale **presentati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento** devono essere corredati da idonea documentazione redatta ai sensi della DGR Lombardia n° VII/8313 seduta del 08/03/02 *"Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"*. che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, L'Amministrazione Comunale può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

4. La variante alla classificazione acustica del territorio comunale non deve modificare l'impianto generale del piano e non deve mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di dover approvare un nuovo piano di risanamento acustico.

## **CAPO VII - MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**



### **Art. 35 - Limiti di accettabilità**

1. Il valore limite di immissione, relativo alle zone di classificazione del territorio comunale, riferito all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'articolo 8 del presente Regolamento.

2. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, le valutazioni fonometriche volte all'individuazione e alla quantificazione di episodi di inquinamento acustico, devono individuare con la massima precisione permessa dalla tecnica il contributo portato all'inquinamento acustico da ogni singola sorgente sonora specifica, al fine di determinare con precisione il valore limite di emissione.

### **Art. 36 - Rumore prodotto da traffico veicolare**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio del Città di Paderno Dugnano, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali siano adibiti i veicoli stessi.

2. In particolare sono vietati da parte dei conducenti e proprietari di autoveicoli le seguenti operazioni e comportamenti:

- Segnalazioni acustiche per chiamare o attirare l'attenzione;
- Partenze a scatto degli autoveicoli tali da provocare slittamento di pneumatici sull'asfalto;
- Effettuare colpi di acceleratore a motore acceso e a veicolo fermo<sup>7</sup>;
- Riscaldare veicoli industriali e mezzi d'opera in prossimità di abitazioni di terzi;
- Guidare veicoli con apparecchi radio tenuti a volume elevato, avente un livello sonoro superiore a 40 dB(A);
- Transitare con carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- Azionare sirene su veicoli, seppur autorizzati, al di fuori dei casi necessari.

3. Il Sindaco o il Dirigente possono adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco o il Dirigente, ciascuno per la propria competenza, adottano provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità.

5. Il livello sonoro di valutazione dei rumori prodotti dal traffico veicolare stradale è verificato a livello della facciata degli edifici prospicienti la sede stradale, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei limiti massimi di zona. Nel caso in cui non siano presenti edifici, le misure vengono effettuate a distanza di due metri dal limite della carreggiata.

6. Gli accertamenti sono di competenza del servizio di cui al secondo comma dell'articolo 6 del presente Regolamento, e sono effettuati d'ufficio o su richiesta del Responsabile del Servizio.

7. Il Servizio comunale preposto riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001 per la formulazione delle osservazioni di competenza. Il Comune si avvale della consulenza dell'ARPA o di un tecnico competente in acustica ambientale per la valutazione dei piani presentati dai gestori delle infrastrutture di trasporto.

### **Art. 37 - Rumore prodotto da attività svolte all'aperto**

1. Gli impianti, le apparecchiature e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo devono essere provviste dei dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore e comunque a contenerlo entro i limiti indicati nelle presenti Regolamento.

---

<sup>7</sup> Sono fatti salvi i casi di manutenzione e/o collaudo di veicoli che necessitano di tale verifica.

2. Ai sensi degli articoli del successivo Capo VIII sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nonché le eventuali deroghe ai limiti di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

3. Le apparecchiature situate in ambiente asservite a impianti produttivi o a macchinari e/o impianti che non possono interrompere il loro funzionamento possono esercitare la loro funzione al di fuori degli orari di cui al comma precedente; tali macchine sono comunque tenute al rispetto di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, nonché a dotarsi di efficaci dispositivi insonorizzanti, tali da mantenere le emissioni rumorose entro i limiti prescritti.

4. Il Dirigente preposto può, qualora lo richiedano le esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente articolo, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

### **Art. 38 - Rumore prodotto all'esterno di attività svolte in ambienti chiusi**

1. L'esercizio delle esistenti attività industriali, artigianali, ricreative, commerciali o di altro genere che siano fonte di inquinamento acustico, inteso secondo la definizione riportata nell'allegato A del presente Regolamento, ubicate nelle zone di cui alle prime quattro classi del Capo III del presente Regolamento, è consentito nell'ambito di orari diurni e notturni fissati con ordinanza del Dirigente, sentito il parere degli uffici comunali competenti.

Le limitazioni orarie non si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo, regolati dal precedente articolo 26.

### **Art. 39 - Rumore derivante da attività domestiche e da abitazioni private con effetti sull'interno e sull'esterno delle stesse**

1. Le attività domestiche e ricreative, effettuate all'interno o all'esterno di insediamenti abitativi, che possono verosimilmente comportare emissioni sonore di elevata intensità verso altri insediamenti o unità destinate esclusivamente alla residenza, devono avvenire nell'ambito di orari e in condizioni tali da non disturbare il riposo serale o pomeridiano dei residenti. Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti stabiliti dalla classificazione Acustica del territorio comunale. Tali attività comunque non sono soggette al rispetto del limite differenziale, in accordo con il disposto dell'articolo 12 comma 3 del presente Regolamento.

2. E' facoltà delle assemblee di condominio dotarsi di orari propri per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che le attività domestiche rumorose, generate da qualsiasi operazione meccanica o manuale, non devono essere effettuate prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00.

3. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

<b>Periodo invernale (dal 15 settembre al 15 maggio):</b>	
<b>Da Lunedì a Venerdì</b>	<b>Sabato-Domenica</b>
<b>dalle 8.00 alle 12.00</b>	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
<b>dalle 15.00 alle 17.00</b>	<b>dalle 16.00 alle 17.00</b>

<b>Periodo estivo (dal 15 Maggio al 15 Settembre):</b>	
<b>Da Lunedì a Venerdì</b>	<b>Sabato-Domenica</b>
<b>dalle 8.00 alle 12.00</b>	<b>dalle 10.00 alle 12.00</b>
<b>dalle 15.00 alle 19.00</b>	<b>dalle 16.00 alle 19.00</b>

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte del Dirigente ai sensi degli articoli 43 e 46 del presente Regolamento.

4. Fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, all'interno di box o scantinati situati all'interno di edifici destinati alla residenza non è permessa l'effettuazione di attività artigianali o commerciali che comportino l'originarsi di rumori molesti per il riposo delle persone residenti.

Sono comunque permesse le attività comportanti rumore svolte da privati che abbiano carattere occasionale, di passatempo o hobby, di manutenzione periodica svolte nell'ambito degli orari di cui al paragrafo 3 del presente articolo e nel rispetto dei regolamenti condominiali.

5. I proprietari di cani alloggiati all'interno di appartamenti o di giardini sono tenuti ad impedire l'abbaiare di questi ultimi in maniera continuativa o comunque tale da arrecare disturbo alla quiete o al riposo delle persone.

4 Sono da considerare solamente le attività domestiche rumorose, quali utilizzo di aspirapolvere, battitura tappeti, funzionamento di elettrodomestici o utensili (trapano, lavatrici) ecc. Nelle attività ricreative sono comprese le feste, le esercitazioni con strumenti musicali, l'utilizzo di apparecchi radio-televisivi e HI-FI ecc.

6. Per i dispositivi antifurto installati nelle abitazioni, negli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di altro genere, o a bordo degli autoveicoli non si applicano i limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ma la durata della loro emissione sonora non deve essere superiore ad un periodo massimo di 15 minuti.

#### **Art. 40 - Luoghi di intrattenimento dotati di impianti elettroacustici per la diffusione musicale**

1. I luoghi di intrattenimento al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento Attuativo o dei limiti concessi in deroga, dietro istanza rivolta al Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 45.

2. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4 , 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

## **CAPO VIII – AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **Art. 41 – Definizione attività temporanee**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

#### **Art. 42- Attività soggette**

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto;
- Luna park, circhi; giostrai
- Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto;
- Concerti all'aperto;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
- Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
- Spettacoli pirotecnici;
- Attività di cava.

2. **Il Dirigente, in base ad comunicazione presentata in carta semplice dell'interessato che assevera la necessità di esercitare una delle suddette attività temporanee dichiarandone la conformità al presente regolamento, può autorizzare esplicitamente, o tacitamente tramite silenzio-assenso decorsi 30 gg., l'esercizio dell'attività temporanea, concedendo come limiti acustici massimi, per ciascuna tipologia di attività, quelli riportati nella terza colonna della tabella 6. Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione dei limiti concessi dalle presenti Regolamento Attuativo relativamente alla propria attività temporanea. L'attività temporanea si considera inoltre autorizzata negli orari di cui alla seconda colonna della tabella 6.**

3. Nel caso di richiesta di deroga ai limiti della tabella 6, colonna terza, si applica l'articolo 45 del presente Regolamento Attuativo.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo vengono individuate le aree comunali, anche all'interno di zone classificate in classe I, entro cui svolgere in via prioritaria e preferenziale le attività di cui alle lettere d, e, g, h, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8.

5. I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Città di Paderno Dugnano, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte all'autorizzazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto, la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

6. Le attività temporanee di cui al comma 1 che risultino prive di autorizzazione ad emissioni rumorose in deroga ai limiti di cui all'articolo 8 e 9 sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Servizio e sono soggette alle sanzioni previste dalla legge.

### Art. 43 – Limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee.

1. Nella tabella seguente vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga.

**Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee**

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
1a. Cantieri edili	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 20.30 (ora legale) Dalle 15.00 alle 18.00 (ora solare) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
1b. Cantieri stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 16.00 alle 21.00 (ora legale) Dalle 15.00 alle 18.00 (ora solare) Sabato pomeriggio e Domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
2. Servizi di igiene urbana	Diurno (lunedì – Domenica) Dalle 6.00 alle 12.15 Interventi straordinari 13.30 – 18.00 Notturmo (lunedì – Venerdì) Dalle 19.30 alle 01.45	70 dB(A)	85 dB(A)
3. Manifestazioni sportive al di fuori di impianti sportivi con o senza uso di mezzi locomotori	Dalle 8.00 alle 22.00	70 dB(A)	Deroga per motivi organizzativi
4. Luna park, circhi, giostre	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 10.00 alle 23.00 Venerdì e Sabato: dalle 10.00 fino alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
5. Bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 08.30 alle 23.00 Venerdì e Sabato: dalle 08.30 alle 24.00	Limiti della classe V	Nessuna deroga
6a. Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi all'aperto	Dalla Domenica al Giovedì: dalle 08.30 alle 23.00 Venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00.	75 dB(A)	80 dB(A)
6b. Concerti con impiego di impianti elettroacustici da svolgersi in ambienti chiusi	Si rimanda per questa tipologia alle seguenti specifiche norme: -DPCM 18 settembre 1997 -DPCM 19 dicembre 1997 DPCM 16 aprile 1999, n. 215	-----	-----

7. Manifestazioni politiche, religiose, culturali e affini	Dalle 7.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 23.00 – Venerdì e Sabato dalle 8.30 alle 24.00	70 d(A)	Nessuna deroga
--	---	---------	----------------

**Continua Tabella 5: Limiti e orari per le attività temporanee**

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione	Limite massimo di immissione in deroga
8. Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì:dalle 08.30 alle 23.00 Venerdì e sabato dalle 8.30 alle 24.00.	70 dB(A)	80 dB(A)
9. Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (ora solare) Dalle 6.30 alle 19.00 (ora legale)	70 dB(A)	Nessuna deroga
10. Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante Veicoli <i>NOTA: sono esclusi gli annunci di pubblico interesse e quelli a carattere d'urgenza</i>	Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	Nessuna deroga
11. Utilizzo di macchine agricole	Dalle ore 8.00 alle 12.30 Dalle ore 14.00 alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)

3. I cantieri edili sono tenuti ad utilizzare macchinari recanti marcatura CE e conformi, per quanto attiene le emissioni sonore, ai disposti del D.Lgs. 4 settembre 2002 n° 262 e di cui all'art. 36 del presente NTA.

4. Le deroghe ai limiti massimi di immissione consentiti sono concessi, per qualsiasi attività elencata nella tabella di cui al paragrafo 1, solamente per un'ora, all'interno dei seguenti orari:

- dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
- dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (periodo invernale);
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (periodo estivo);
- non oltre le ore 23.00 per le attività di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10.

4. Le attività temporanee di cui alla tabella 6 del paragrafo 1 non sono soggette al rispetto del limite differenziale.

5. Le rilevazioni fonometriche di verifica dei limiti assegnati alle attività temporanee vengono effettuate secondo le modalità disposte dal D.M. 16 marzo 1998, in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.

6. Tutti i macchinari funzionanti all'aperto devono comunque ottemperare a quanto previsto e disposto dalla Direttiva 2000/14/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e recepita in Italia dal D.L. 4 settembre 2002, n.262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"(tale norma è stata recepita dal cui al D.L. del 4 settembre 2002).

7. Sono previste sanzioni amministrative per il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature non conformi ai dispositivi di legge, da 500,00 Euro a 50.000,00 Euro.

Si rimanda per tale aspetto a quanto prescritto dall'art. 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del D.L. 4 settembre 2002, n.262.

#### **Art. 44 – Autorizzazione in deroga - Richiesta**

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo 44 è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta all'Ufficio Comunale competente e corredata da una relazione illustrativa di:

- macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
- tipologie di sorgenti sonore presenti;
- dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
- livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;

- orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
  - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
  - durata dell'attività temporanea.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

#### **Art. 45 - Autorizzazione - Rilascio**

1. L'Ufficio Comunale preposto verifica il rilascio del permesso di costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia troppo incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:

- Massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti di cui all'articolo 8;
- Orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti del presente Regolamento Attuativo;.
- Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico;

2. Nessuna attività di cui all'articolo 41 può essere intrapresa senza inoltrare la comunicazione di cui all'articolo 43 comma 2, o senza l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Su tutto il territorio inoltre sono vietati attività pirotecniche estemporanee quali lancio di razzi, spari nel centro abitato, scoppio di petardi e similari. Sono esclusi dal presente articolo gli spari effettuati durante l'attività venatoria, svolta nel rispetto dei disposti legislativi vigenti.

## **CAPO IX - SANZIONI**

#### **Art. 46 - Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Chiunque non ottemperi all'art. 1 della legge 447/95, chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

2. Si applica il comma 1 a chiunque non ottemperi all'ordinanza di cui al comma 1 dell'articolo 35 del presente Regolamento Attuativo.

#### **Art. 47 - Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale**

1. Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 della legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 10, 11, 12 è punito con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.

2. Il comma 1. non si applica ai casi di cui all'articolo 36 e 39 del presente Regolamento Attuativo.

#### **Art. 48 - Schiamazzi e rumori molesti**

Chiunque provoca rumori molesti di cui agli articoli 36 comma 2, 35 in maniera tale da arrecare disturbo o al di fuori degli orari stabiliti, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

#### **Art. 49 - Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati**

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui all'articolo 43 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con

sanzione amministrativa della somma da € da € 103 a € 516 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre ha l'obbligo, prima di riprendere l'attività svolta in contrasto con il presente regolamento, a inoltrare specifica istanza di autorizzazione in base all'articolo 43 del presente Regolamento Attuativo, dopo avere dimostrato che la stessa non comporta disturbo alla cittadinanza.

#### **Art. 50 – Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche**

1. I titolari di discoteche e pubblici esercizi che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all'articolo 40 del presente Regolamento Attuativo, in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215, sono puniti con sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00; i titolari dei locali o dei pubblici esercizi sono puniti con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.

#### **Art. 51 – Norme particolari in caso di recidività**

Nei casi di cui agli artt. da 46 a 50 è prevista la chiusura temporanea dell'attività fino a una settimana e al pagamento di una sanzione accessoria determinata in base alla gravità del caso, qualora la non osservanza delle norme citate si ripeta, a seguito di segnalazione o riscontro diretto dal parte degli Enti competenti, più di 2 volte alla settimana e/o più di 4 volte al mese. E' prevista altresì la chiusura definitiva dell'attività, al superamento dei limiti sopra citati, a seconda della gravità dei casi e comunque a seguito di valutazione dell'Amministrazione Comunale.

La riapertura della attività stessa è subordinata a specifico studio previsionale di impatto acustico, come meglio descritto nel presente Regolamento Attuativo all'art. 30.

## **CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 52 - Procedimenti e attività in corso**

1. Le attività temporanee di cui agli articoli 42 e 43 del presente Regolamento Attuativo, che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale Responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento Attuativo.

2. Nelle zone di trasformazione urbanistica azionate come BT nel P.R.G., nei casi in cui le N.T.A. del P.R.G. prevedano fasi attuative differenziate per la riconversione delle attività, mantenendo nei comparti alcune lavorazioni produttive, negli immobili in cui proseguono le attività dovranno essere eseguite valutazioni per i piani di risanamento acustico di cui all'art. 27,28 e 29 del presente Regolamento Attuativo, rispettando le previsioni dell'art. 34 del Regolamento stesso e tenendo conto della prosecuzione delle attività produttive temporaneamente mantenute.

#### **Art. 53 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento Attuativo entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle Commissioni tecniche comunali.

2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

#### **Art. 54- Aggiornamento del Regolamento Attuativo.**

1. Il presente Regolamento Attuativo viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modificano, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento Attuativo. Qualsiasi prescrizione del Regolamento Attuativo che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.



## **ALLEGATO A: DEFINIZIONI**

### **a) Rumore**

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

### **b) Inquinamento acustico**

Introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

### **c) Ambiente abitativo**

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati alle attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 Agosto 1991 n° 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

### **d) Sorgenti sonore fisse**

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

### **e) Sorgenti sonore mobili**

Tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione d.

### **f) Sorgente sonora specifica**

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

### **g) Definizione della normale tollerabilità**

Ai fini della determinazione del limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo della illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio comparativo, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo. Tale rumore di fondo è calcolato sulla base del livello percentile L<sub>95</sub>. Il rumore ambientale è calcolato quale livello istantaneo di rumore calcolato come LAeq o in via cautelativa per la parte disturbante utilizzando L<sub>10</sub>

### **h) Definizione di accettabilità ambientale**

La legge quadro n. 447 /95 sull'inquinamento acustico stabilisce che il parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni e nell'ambiente esterno è il *livello equivalente* Leq e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali. Tale limite costituisce *il limite di accettabilità ambientale*.

Il campo di applicazione di questa normativa è la prevenzione e la repressione, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'inquinamento acustico, ad esempio per l'impatto

acustico di un nuovo insediamento produttivo o residenziale, ed è anche la valutazione del disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p.

La differenza tra la *normale tollerabilità* di giurisprudenza e la *accettabilità ambientale* così come definita dal D.P.C.M. 14/11/97 deve essere chiara a tutti gli operatori.

#### **i) Valori limite di immissione**

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

#### **j) Valori limite di emissione**

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità di spazi occupati da persone e comunità. Esso è riferito sia alle sorgenti fisse che alle sorgenti mobili.

#### **k) Valori di attenzione**

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

#### **l) Valori di qualità**

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

#### **m) Livello di pressione sonora**

Parametro che esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla seguente relazione

$$L_p = 10 \log [p/p_0]^2 \text{ dB}$$

dove  $p$  è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e  $p_0$  è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

#### **n) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»**

Parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(a),t} = 10 \log [ 1/T \int_0^T (p_A^2(t)/p_0^2) dt ] \text{ dB(A)}$$

dove  $p_A(t)$  è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norme I.E.C.);  $p_0$  è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto g; T è l'intervallo di tempo di integrazione;  $Leq_{(a),t}$  esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

#### **o) Livello differenziale di rumore**

Differenza tra il  $Leq(A)$  di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

#### **p) Livello di rumore ambientale - $L_a$**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto seguente) e da quello prodotto dalle singole sorgenti disturbanti.

#### **q) Livello di rumore residuo - $L_r$**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del livello ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

**r) Rumore con componenti impulsive**

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

**s) Tempo di riferimento - Tr**

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e il periodo notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

**t) Rumore con componenti tonali**

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

**u) Tempo di osservazione - To**

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

**v) Tempo di misura - Tm**

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure del rumore. Esso deve essere scelto in base alle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo che sia rappresentativo del fenomeno.

**z) Presenza di rumore a tempo parziale**

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1h, il valore del rumore ambientale, misurato in  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il  $Leq(A)$  deve essere diminuito di 5 dB(A).

## ALLEGATO B: STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

### a) Strumentazione di misura

Gli strumenti di misura per l'effettuazione delle misure devono essere conformi a quanto descritto nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998

### b) Generalità per l'esecuzione delle misure

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi della rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono alla descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento ( $L_{aeq, Tr}$ ):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_o)_i$$

può essere eseguita:

a) per integrazione continua.

Il valore  $L_{aeq, Tr}$  viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame.

b) con tecnica di campionamento.

Il valore  $L_{aeq, Tr}$  viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli di tempo di osservazione  $(T_o)_i$ . Il valore di  $L_{aeq, Tr}$  è dato dalla relazione:

$$L_{aeq, Tr} = 10 \log \left[ \frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_o)_i \times 10^{0,1 L_{aeq} (T_o)_i} \right]$$

La metodologia di misura rileva valori di  $L_{aeq, Tr}$  rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB(A).

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza causale.

Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi a distanza non inferiore a 3 metri dal microfono stesso.

### c) Misure all'interno di ambienti abitativi

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggiore livello di pressione acustica.

### d) Misure in esterno

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o da comunità e,

comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misure e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994

### **e) Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento**

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli  $L_{A\max}$  e  $L_{AS\max}$  per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

### **f) Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo**

Il rumore è considerato impulsivo quando sono verificate le seguenti condizioni:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra  $L_{A\max}$  e  $L_{AS\max}$  è superiore a 6dB(A);
- la durata dell'evento a  $-10$  dB dal valore  $L_{AF\max}$  è inferiore a 1s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello  $L_{af}$  effettuata durante il tempo di misura  $L_m$ .

$L_{aeq,Tr}$  viene incrementato di un fattore  $K_I = 3$  dB(A)

### **g) Riconoscimento di componenti tonali di rumore**

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di banda d'ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi caratteristiche stazionarie nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si

utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative.

L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB(A) Si applica il fattore correttivo  $K_T = 3$  dB(A) soltanto se la CT tocca un'isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta da dalle altre componenti dello spettro. La norma di riferimento è la ISO 266/1987

### **h) Presenza di componenti spettrali a bassa frequenza**

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo  $K_T$  nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione  $K_B = 3$  dB(A), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

### **i) Presentazione dei risultati**

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- data luogo ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura come definiti nell'allegato A;
- catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, nonché il certificato di verifica della taratura;
- i livelli di rumore rilevati;

- classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- le conclusioni;
- modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

## **ALLEGATO C - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

La documentazione di impatto acustico deve contenere almeno i seguenti elaborati, i quali devono essere comunque integrati con le specifiche richieste dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n° 8313 relativamente alle singole problematiche analizzate:

### **1) UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E CONTESTO IN CUI E' INSERITO.**

Specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento e' ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento, in base alla suddivisione indicata dalla Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.

### **2) SORGENTI DI RUMORE: DESCRIZIONE E DISPOSIZIONE.**

Presentazione dell'insediamento oggetto della valutazione contenente:

a. descrizione delle attrezzature ed impianti che producono emissioni sonore, compreso il traffico indotto;

b. caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni;

c. Potenza sonora degli impianti

d. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata e' continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale caratteristica di esercizio produce il massimo livello di rumore.

### **3) SOGGETTI RICEVENTI.**

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità delle sorgenti, della propagazione del rumore, ecc.).

### **4) LIVELLI ESISTENTI E LIVELLI IN PREVISIONE.**

- Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'insediamento dell'attività, specificati da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).

- Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti), possibilmente calcolati tenendo conto dell'incremento derivante dalle nuove sorgenti sonore.

### **5) DESCRIZIONE INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE**

- Se risulterà necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 01/03/91, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

- In alternativa, dichiarazione del legale rappresentante dell'attività di rispetto dei limiti di legge.

### **6) QUALSIASI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RITENUTA UTILE.**

### **7) ELABORATI CARTOGRAFICI**

1) Prospetti dello stabile e una o più planimetrie orientate ed in scala adeguata del luogo in cui e' ubicato l'insediamento, relative ad un'area sufficientemente ampia a caratterizzare la zona, in relazione anche agli insediamenti potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'impianto. Nelle planimetrie e nei prospetti indicare:

a. i confini dell'insediamento.

b. le aperture: finestre, vetrate, porte, ricambi d'aria, ecc..

c. le posizioni e le altezze delle sorgenti connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi.

d. gli edifici o gli spazi utilizzati da persone o comunità e gli ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall'insediamento.

2) Estratto della zonizzazione acustica del territorio comunale relativa alla zona di ubicazione dell'insediamento.

3) Certificati e grafici relativi alle misurazioni effettuate per la valutazione del clima acustico e dell'impatto acustico.

**tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto dagli Enti Regionali di tutto il territorio nazionale ai sensi della legge 447/1995.**